

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 515

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, ALBERICI, BUCCIARELLI,
PAGANO, CHIARANTE, ANDREINI, SPOSETTI e MESORACA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1992

Nuovo ordinamento delle attività musicali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La decisione politica di ripresentare all'inizio della XI Legislatura il disegno di legge che ha per oggetto la riforma delle attività musicali, è dovuto alla stringente attualità delle tematiche politiche culturali che esso contiene, che furono al centro della nostra iniziativa politica anche nella passata legislatura.

Il disegno di legge in questione contiene, nello stesso tempo, un significativo aggiornamento di impostazione, essendo state inserite negli articoli afferenti alla programmazione e in quelli che hanno fatto riferimento agli incentivi finanziari a favore delle iniziative qualitative, l'importante comparto della musica popolare, *jazz*, *folk*, *rock* e della canzone d'autore, che rappresenta uno dei caratteri distintivi della produzione musicale italiana in Europa e non solo.

In questo senso abbiamo teso a recuperare gli spunti interessanti contenuti nel disegno di legge (atto Camera n. 2880) sulla promozione della musica leggera d'autore che Gino Paoli presentò alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Ne è derivata una proposta che, superando la distinzione dei generi musicali, è in sintonia con gli approdi più avanzati della ricerca musicologica.

Sulle altre tematiche, considerando valide le valutazioni espresse nel recente passato sugli obiettivi della riforma delle attività musicali, riproponiamo la relazione che predisponemmo a fondamento del disegno di legge atto Senato n. 1868 del 3 agosto 1989.

Onorevoli colleghi, anche durante le discussioni che si sono tenute nei mesi scorsi attorno alla legge finanziaria e alle leggi di accompagnamento, diverse istituzioni culturali e artistiche hanno vivace-

mente rappresentato l'esigenza di una legge-quadro sulle attività musicali. Del resto, da anni le cosiddette leggi di settore avrebbero dovuto seguire la legge n. 163 del 1985 per la individuazione di principi più evoluti attraverso i quali qualificare un più forte impegno programmatico nel settore dello spettacolo. Le inadempienze governative (solo recentemente il Ministro del turismo e dello spettacolo ha presentato una prima ipotesi di disegno di legge sulla musica che appare del tutto inadeguato rispetto alle attese manifestate dallo stesso comparto musica) e l'urgenza di predisporre una proposta organica che risentisse degli esiti di un ricco e approfondito dibattito con i diversi soggetti pubblici e privati che animano il settore, hanno spinto i Gruppi parlamentari del PDS ad elaborare il disegno di legge che detta norme sul nuovo ordinamento delle attività musicali e che sottoponiamo alla approvazione del Parlamento.

La discussione che abbiamo animato attorno ai capisaldi della riforma ha sollecitato i Gruppi parlamentari del PDS ad una profonda revisione di proprie precedenti stesure di articolati, facendone derivare un disegno di legge molto più snello, che si caratterizza per norme programmatiche-quadro, attento alla evoluzione di un complesso settore come quello della produzione e consumo musicali. Il disegno di legge sul nuovo ordinamento delle attività musicali si inquadra, tra l'altro, dentro una complessiva azione riformatrice che i Gruppi parlamentari del PDS intendono intraprendere per i settori che compongono lo spettacolo dal vivo, avendo presentato già un'organica proposta di legge sul teatro di prosa ed essendo in fase di redazione quella che regolerà e promuoverà le attività di danza.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il principio base del disegno di legge in questione, attorno al quale ruota e del quale intende essere strumento di ulteriore promozione qualitativa, è la straordinaria trasformazione che il nostro Paese ha vissuto negli ultimi 10-15 anni nel settore musica, come diffusione di fatti musicali, come produzione e consumo, che è stato obiettivamente straordinario. I risultati in termini quantitativi sono stati, nello stesso tempo, peraltro contraddittori, stante da una parte una funzione dei *mass-media* non sempre orientativa in senso culturale, dai quali, anzi, spesso è venuta una concezione omologatrice, favorevole ad un acritico consumo musicale, funzionale alle leggi di questo particolare mercato, e, dall'altra, l'assenza di una programmazione da parte dello Stato che ha da sempre considerato la musica come puro momento di intrattenimento consumistico e non un veicolo di promozione culturale, attraverso cui elevare il gusto e le capacità di autorientamento culturale da parte dei cittadini.

La riforma che il disegno di legge propone caratterizza fortemente da questo punto di vista il ruolo dello Stato, del Ministero del turismo e dello spettacolo e delle altre istituzioni pubbliche, con un forte intreccio con le associazioni, i gruppi, le istituzioni culturali, pubbliche e private, che sono state protagoniste di questa azione di promozione.

Il disegno di legge, di più, nel suo impianto programmatico intende incardinarsi nei fondamenti che qui indichiamo sinteticamente:

1) una reale riforma del Ministero del turismo e dello spettacolo, che si dovrà trasformare da struttura che gestisce tutto, a cui tutto è demandato, regolato da procedure amministrative e gestionali prive di obiettività e trasparenza, quanto legate a logiche di puro scambio politico, a momento istituzionale essenziale che si qualifica per una forte capacità programmatica, tesa alla valorizzazione dell'autonomia dei soggetti culturali e della loro creatività. Un soggetto istituzionale che indica grandi obiettivi culturali musicali al Paese, seleziona ed unifica risorse per azioni di perequa-

zione e riequilibrio, svolge una fondamentale funzione di controllo, promuove forme di interazione, collaborazione con le Regioni e le autonomie locali per la piena valorizzazione delle risorse e il compimento di obiettivi comuni. Una istituzione, di più, che rompendo con i principi consociativi e di scambio, supera la logica spartitoria tipica dei comitati di settore e si avvale per i fondamentali compiti di programmazione e controllo di un comitato scientifico, caratterizzato per le alte e riconosciute competenze professionali dei tecnici che lo comporranno e dotato di autonomia funzionale e propositiva.

Una istituzione, infine, che si riserva interventi finanziari propri per la valorizzazione e il sostegno di istituzioni culturali musicali di valore nazionale;

2) un recupero e una nuova, piena valorizzazione del decentramento, come scelta conseguenza alla riforma del Ministero del turismo e dello spettacolo e per dare peso e responsabilità sistematici alle Regioni e alle autonomie locali nel senso della promozione e della valorizzazione delle istanze culturali territoriali. In questa ottica ha senso compiuto la scelta che fa il nostro disegno di legge per la rifondazione degli enti lirici e per la loro ricostituzione in aziende musicali su base volontaria e territoriale;

3) una riaffermata e valorizzata autonomia della cultura musicale e della professionalità, che significa, al di là di affermazioni astratte, la netta distinzione tra responsabilità politico-programmatiche e competenze tecniche a cui affidare, senza interferenze, la gestione del fatto culturale musicale. La novità di questa scelta di politica culturale è evidente in relazione a concezioni organiciste ed eccessivamente pubblicistiche che caratterizzarono la nostra posizione per un lungo periodo, e significa contestualmente la richiesta di ritorno in campo, per la utilizzazione piena delle loro qualità professionali, di intellettuali, tecnici, ricercatori, artisti;

4) una forte valorizzazione e rilancio della ricerca in questo settore, ad ogni livello, con funzioni differenziate tra Stato,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni, enti locali, con una forte propensione per la musica contemporanea colta e popolare qualitativa, con la organizzazione di iniziative sperimentali, attività laboratoriali, in modo che produzione e diffusione dei fatti musicali siano intrecciati alla costituzione di servizi reali per la promozione del gusto;

5) una palese volontà di collegare le istituzioni educativo-formative ad iniziative promozionali, con attenzione specifica ai settori qualitativi non privilegiati dal mercato (*jazz, folk*, musica leggera d'autore, musica contemporanea);

6) una forte canalizzazione e finalizzazione della spesa, alternativa alla logica dispersiva, discrezionale, ministeriale, che crei sinergie tra pubblico e privato e che punti alla qualificazione degli investimenti. Dentro questa ottica la nostra proposta indica, negli ultimi articoli, occasioni e principi per la incentivazione di investimenti finanziari, puntando a forme di defiscalizzazione che dovrebbero interessare aziende nazionali, strutture pubbliche e private che si distinguessero per coraggio, originalità, sensibilità, in quanto interessate a settori musicali, marginali forse dal punto di vista mercantile, ma significativi dal punto di vista culturale.

Onorevoli colleghi, è del pari evidente che una delle questioni certamente più significative prospettate dal nostro disegno di legge riguarda la riforma degli enti lirici.

Sulla necessità di arrivare ad una seria rifondazione di queste istituzioni musicali, crediamo che nessuno che conosca minimamente i problemi gestionali, amministrativi e finanziari che li riguardano possa seriamente dubitare. Del resto, anche la più recente cronaca si è incaricata di rappresentare criticamente lo stato di confusione che nella conduzione di alcuni enti lirici si è manifestata a più riprese, non solo dal punto di vista più ricorrente dei rapporti tra organizzazioni sindacali e sovrintendenti, ma anche nei conflitti tra consigli di amministrazione e funzioni tecnico-artistiche.

Il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, che sembrava

anticipare alcuni punti della riforma più complessiva e aveva obbligato al pareggio finanziario le stesse istituzioni musicali, si è rivelata come una occasione sostanzialmente perduta, in forme tali da rendere obbligatoria la scelta di una rifondazione degli enti lirici, e dei teatri di tradizione, se questi ultimi accetteranno le stesse procedure di ristrutturazione, per una loro più evoluta identità funzionale, amministrativa ed artistico-culturale. Gli articoli 6 e seguenti del disegno di legge, da questo punto di vista, indicano con puntualità forme, tempi, contenuti per l'acquisizione di una nuova qualificazione istituzionale che dovrebbe favorire la costituzione di aziende musicali autonome, la cui fondazione dovrebbe avvenire su base volontaria e territoriale, anche se abbiamo previsto i casi in cui le istituzioni locali e regionali che volessero stabilmente produrre iniziative in campo musicale saranno obbligate alla realizzazione delle stesse Aziende musicali autonome. Giova nello stesso tempo sottolineare i punti di novità più significativi che riguarderanno la gestione, i contenuti programmatici e le forme di rappresentanza istituzionali delle stesse Aziende musicali autonome.

Innanzitutto esse non saranno assoggettate allo stesso regime, ma saranno valutate e anche classificate in base a *standards* di prestazione, gestione, produzione, risultati economici, stabiliti nazionalmente su proposta del comitato scientifico di cui all'articolo 4 del nostro disegno di legge, e verificati ogni tre anni.

I rapporti di lavoro vigenti potranno essere rivisti, dando alla nuova struttura più possibilità di iniziativa e di organizzazione flessibile delle attività artistiche; la responsabilità complessiva del sovrintendente, che noi intendiamo riconoscere, obbligandolo nel contempo ad avvalersi per la programmazione e gestione artistica di settore di direttori artistici specifici, sarà sottoposto alla verifica dei risultati. Si solleciterà, in questo senso, un più esteso radicamento territoriale delle stesse Aziende musicali autonome attraverso un serio coinvolgimento di Regioni ed enti locali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Teatro alla Scala di Milano e l'Ente lirico sinfonico Santa Cecilia di Roma, godranno di un riconoscimento quali istituzioni culturali di valore nazionale che, mentre garantirà un rapporto più diretto con il Ministro, non li esimerà dal conseguimento degli *standards* di efficienza gestionali richiesti alle altre istituzioni. La nostra proposta prevede inoltre un deciso snellimento della rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione, mentre il presidente non sarà più un amministratore pubblico (normalmente il sindaco), ma sarà espressione dello stesso consiglio di amministrazione, scelto per le competenze testimoniate dal proprio curriculum e non per logica spartitoria. Il consiglio comunale e la Regione avranno compiti promozionali generali e di controllo e non più gestionali diretti. Le orchestre regionali (molte Regioni hanno costituito propri organici orchestrali) che svolgono attività continuativa su di un certo bacino di utenza e con significativi riscontri economici, potranno trasformarsi in Aziende musicali autonome. Insomma, onorevoli colleghi, un cambiamento di sostanza è quello che intendiamo perseguire con il nostro disegno di legge, e non un puro *maquillage* dell'esistente, così come risultava dal disegno di legge governativo.

Abbiamo, infine, previsto la costituzione di un servizio pubblico per la promozione del lavoro artistico nel campo musicale che, secondo gli obiettivi del nostro disegno di legge, dovrebbe svolgere una funzione

regolativa, mediativa e di garanzia della correttezza amministrativa in un segmento del mercato del lavoro caratterizzato spesso da forzature, ingiustizie e opacità nelle procedure seguite. Il servizio stesso, in dialettica con le altre agenzie private, si proporrà, di più, compiti informativi e promozionali soprattutto per i giovani artisti, di tutela del lavoro nazionale e di incentivazione di forme di collaborazione tra RAI e industrie discografiche per lo sviluppo di azioni divulgative che potrebbero determinarsi attraverso l'acquisizione dei nastri registrati, senza oneri aggiuntivi per le aziende stesse.

Onorevoli colleghi, con questo disegno di legge i Gruppi parlamentari del PDS intendono contribuire alla realizzazione di una vasta azione riformatrice nel campo delle attività musicali. Anche in questo settore il 1992 determinerà un cambiamento di orizzonte e di opportunità di valori straordinario. Sarebbe inimmaginabile arrivare a questo appuntamento con una qualificazione del ruolo programmatico delle pubbliche istituzioni legato a vecchie logiche burocratiche e non a compiti di reale qualificazione da cui risulti più caratterizzata l'identità culturale del nostro Paese. Affermiamo la nostra disponibilità al confronto con altre proposte di legge, riteniamo nello stesso tempo che, per il peso delle questioni che il disegno di legge affronta, il Parlamento sia messo in condizione di avviare in tempi rapidi la discussione di merito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica italiana considera le attività musicali, senza distinzioni di generi, quali manifestazioni culturali la cui promozione costituisce un preminente interesse sociale e favorisce il pieno sviluppo della personalità umana.

2. La presente legge disciplina le forme ed i modi di sostegno delle attività musicali sia pubbliche che private, al fine di concorrere a diffondere e sviluppare la conoscenza e la cultura musicale, nonché la ricerca e la sperimentazione in tale campo.

Art. 2.

(Programmazione degli interventi nazionali a sostegno delle attività musicali)

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, esaminate le proposte del Comitato scientifico per la promozione delle attività musicali di cui all'articolo 3 e le eventuali proposte regionali, acquisito il parere del Consiglio nazionale per lo spettacolo, predispone un programma triennale di sostegno delle attività musicali.

2. Il programma determina gli obiettivi di promozione e sostegno delle attività musicali da conseguire nel triennio nonché gli indirizzi per le attività di sostegno regionale e le più generali linee di coordinamento delle attività di sostegno pubblico del settore.

3. In particolare determina:

a) gli obiettivi peculiari da realizzare nel triennio;

b) il finanziamento dell'attività delle strutture musicali stabili e riconosciute d'interesse nazionale, e i criteri per il coordinamento delle loro attività;

c) la ripartizione degli stanziamenti a favore delle Regioni pari ad almeno il 30 per cento di quelli previsti dal Fondo unico per lo spettacolo a favore delle attività musicali, distinti in una quota ordinaria collegata al sostegno delle iniziative esistenti e in una quota straordinaria destinata al riequilibrio e allo sviluppo, secondo i seguenti criteri:

1) curando che, per quanto riguarda la quota ordinaria, siano garantite alle singole Regioni le risorse necessarie allo svolgimento di attività musicali, in misura non inferiore a quella loro riconosciuta nell'ultimo triennio con riferimento ai contributi concessi dallo Stato;

2) stabilendo che una quota pari al 30 per cento di quella ordinaria sia destinata al riequilibrio e allo sviluppo delle attività musicali, secondo parametri obiettivi costituiti dalla popolazione, dall'ampiezza territoriale e dal reddito *pro capite*, si da privilegiare le Regioni attualmente svantaggiate;

d) la quota degli stanziamenti da destinarsi alle istituzioni musicali autonome che svolgono attività polivalenti, nonché a quelle istituzioni autonome che svolgono attività di balletto;

e) la quota degli stanziamenti destinati a valorizzare la musica popolare extracolta, *jazz, folk, rock*, la canzone d'autore, favorendone le espressioni più qualificate e sostenendone le attività di ricerca e le principali rassegne, manifestazioni ed istituzioni;

f) gli indirizzi per la formazione di programmi regionali triennali;

g) una quota, eventuale, destinata al cofinanziamento di iniziative promosse in ambito regionale, che rivestano rilievo nazionale, fissando altresì i criteri per la sua ripartizione;

h) una quota, non superiore all'1 per cento destinata alla promozione di iniziative all'estero;

i) i criteri per garantire la copertura della spesa relativa al funzionamento delle strutture musicali stabili e riconosciute, valutata sulla base di costi economici ottimali. Il costo economico è stabilito,

ogni tre anni, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, secondo gruppi omogenei di strutture musicali, sentito il Comitato scientifico per la promozione delle attività musicali di cui all'articolo 3. Lo stanziamento finalizzato alla copertura di tale costo, nel caso della presente legge viene assegnato direttamente ai comuni, alle province e alle associazioni tra enti locali o a quelle tra enti e la Regione;

1) *standards* di efficienza della gestione, di radicamento territoriale e di riscontro qualitativo dell'attività a cui dovranno conformarsi gli strumenti di programmazione in sede nazionale e regionale per la regolazione dei flussi di finanziamento.

4. Il mancato conseguimento degli obiettivi economici causerà una diversa determinazione dei flussi finanziari da parte della programmazione nazionale e regionale a favore delle aziende musicali autonome, autorizzando il Ministro del turismo e dello spettacolo ad operare le conseguenti variazioni nel Piano triennale.

Art. 3.

(Istituzione del Comitato scientifico per la promozione delle attività musicali)

1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un organo collegiale denominato «Comitato scientifico per la promozione delle attività musicali».

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto di sei membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, tre su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e tre della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome.

3. Il Comitato adotta per il suo funzionamento uno statuto che è emanato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. I componenti di cui al comma 2 durano in carica per un triennio, non possono essere riconfermati e non possono

avvalersi di supplenti. Essi restano in carica fino a quando non siano state effettuate le nuove nomine. In via eccezionale, considerati i compiti organizzativi che attendono il Comitato nella fase di prima istituzione, i componenti del primo collegio restano in carica un quadriennio.

5. La funzione di componente del Comitato è incompatibile con cariche o incarichi direttivi nell'ambito di enti e istituzioni che godano di finanziamenti statali per il sostegno delle attività musicali.

6. Il Comitato scientifico per la promozione delle attività musicali si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti di un apposito ufficio istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, dotato di personale e strutture messe a disposizione dal Ministro con apposito decreto.

Art. 4.

*(Compiti del Comitato scientifico
per la promozione delle attività musicali)*

1. Il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 3 può richiedere all'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, agli uffici del Ministero del turismo e dello spettacolo, agli assessorati regionali competenti, agli enti pubblici e privati operanti nel campo musicale che godano di finanziamenti pubblici tutte le notizie e i dati di cui abbisogna per l'efficace svolgimento dei propri compiti.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato di cui al comma 1 si avvale, procurando all'uopo anche apposite udienze conoscitive annuali, dei pareri espressi da operatori ed esperti del settore e delle parti sociali del settore.

3. Il Comitato di cui al comma 1 formula al Ministro del turismo e dello spettacolo le proposte relative alla formazione del piano triennale di cui all'articolo 2, nonché quelle relative:

a) alle iniziative volte ad assicurare un organico collegamento fra le attività musicali e le scuole di ogni ordine e grado;

b) alle iniziative dirette a migliorare il rapporto tra le attività musicali e i mezzi di

comunicazione radiotelevisivi e fonografici pubblici, al fine di assicurare spazi minimi di programmazione a programmi di musica colta, popolare, e contemporanea qualificati, nonché a fini documentari, di conservazione e archivistici;

c) alle iniziative atte a favorire esperienze di ricerca e di sperimentazione nel settore;

d) ad ogni altra iniziativa di carattere nazionale atta a favorire il potenziamento e lo sviluppo delle attività musicali.

4. Il Comitato di cui al comma 1 potrà avvalersi per lo svolgimento della propria attività di esperti esterni per la messa a punto di proposte di particolare interesse.

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo si avvale nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali dei pareri espressi dal Comitato scientifico per la promozione delle attività musicali con particolare riferimento a quelli relativi:

a) ai requisiti per la costituzione delle istituzioni musicali autonome di cui all'articolo 9 e ai relativi *standards* di gestione;

b) ai criteri per la definizione di convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto il sostegno delle attività musicali;

c) ad iniziative promozionali da svolgere all'estero;

d) ad iniziative di ricerca e di sperimentazione nel settore musicale;

e) al sostegno di iniziative nel settore musicale sviluppate presso università;

f) alla promozione di iniziative tese alla diffusione delle attività musicali italiane all'estero;

g) alla definizione di un codice di autodisciplina delle sponsorizzazioni delle iniziative musicali alla cui accettazione dovrà essere condizionato il finanziamento statale.

Art. 5.

(Competenze delle Regioni)

1. Le Regioni partecipano alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 pro-

muovendo lo sviluppo delle attività musicali nell'ambito territoriale regionale.

2. L'attività di sostegno diretto o indiretto prevista dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è programmata su base triennale anche al fine di tener conto di quanto previsto nell'articolo 2.

3. Le Regioni possono contribuire con proprie proposte alla definizione del programma nazionale di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, e possono altresì proporre il cofinanziamento da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo di manifestazioni o iniziative musicali che rivestano rilievo nazionale.

4. Spetta alle Regioni:

a) provvedere alla cura della formazione professionale nel settore della musica e della danza;

b) ammettere al finanziamento regionale le aziende musicali autonome le quali rispettino i requisiti statuari di cui all'articolo 9;

c) promuovere e sostenere le strutture di produzione musicale e di danza;

d) sostenere e sviluppare l'attività dei complessi orchestrali e corali;

e) sostenere l'attività di ricerca per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica, in ogni campo della musica colta, della musica popolare, della videomusica, della danza, della musica elettroacustica e dell'informatica musicale, promuovendo a tal fine la creazione di strutture specifiche;

f) promuovere e sostenere circuiti di distribuzione e altre strutture di servizio per la diffusione dell'attività musicale e di danza e lo sviluppo dei rapporti con l'emittenza radiotelevisiva, l'editoria musicale e l'industria fonografica e delle audiovisioni;

g) promuovere e sostenere, in relazione ai campi della musica elettroacustica e dell'informatica musicale, la costituzione e l'avviamento di strutture associative o di laboratori, che prevedano la partecipazione di enti pubblici e privati, nonché di strutture e istituzioni scolastiche e universitarie, con finalità di ricerca sul terreno dell'innovazione tecnologica, e della produzione musicale;

h) promuovere e favorire la costituzione di disco-nastro-registroteche, nonché di videoteche, anche in collaborazione con i servizi scolastici e con la rete di pubbliche biblioteche;

i) promuovere l'utilizzo concordato delle orchestre della RAI-TV, mediante apposite convenzioni per la realizzazione di attività pubbliche sinfoniche e di *festivals*;

l) promuovere e sostenere, anche mediante convenzioni con la RAI-TV, l'avviamento e l'attività di studi di fonologia;

m) promuovere rapporti di collaborazione fra enti locali, o istituzioni musicali, conservatori, istituti e scuole musicali, anche ai fini dell'utilizzazione programmata dei complessi scolastici e dell'addestramento e aggiornamento professionale nelle varie discipline musicali e nel balletto;

n) promuovere l'educazione musicale e in particolare sostenere, mediante convenzioni, le scuole popolari di musica che, accanto all'insegnamento musicale, organizzino attività di formazione musicale, quali conferenze, biblioteche e nastroteche aperte al pubblico, corsi pubblici di storia della musica, ascolti organizzati. Promuovere e sostenere altresì le scuole comunali di musica che organizzino analoghe attività di formazione musicale;

o) promuovere, d'intesa con gli enti locali, la creazione di nuovi spazi e infrastrutture per le attività musicali, anche mediante il recupero di edifici e strutture pubbliche o private utilizzabili per attività musicali e il riscatto dei palchi di proprietà privata, o soggetti a particolari diritti d'uso, nei teatri di proprietà pubblica;

p) promuovere e sostenere istituzioni e attività di documentazione, di conservazione e di archivio, nei diversi campi della musica e della danza;

q) promuovere e sostenere programmi qualificati di ricerca e di sperimentazione nel settore della musica contemporanea;

r) prevedere incentivi speciali per quelle produzioni teatrali o sinfoniche programmate in coproduzione tra più enti o associazioni concertistiche e per *tournee* all'estero.

Art. 6.

(Scioglimento degli Enti lirico-sinfonici)

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, salvo che non sia diversamente previsto dai rispettivi statuti, i comuni presso i quali operano gli enti autonomi lirici di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 14 agosto 1967, n. 800, nominano un commissario, il quale provvede alla loro liquidazione e incarica altresì il sovrintendente o un suo sostituto di provvedere alla gestione provvisoria della stagione musicale in corso.

2. Le proprietà mobiliari e immobiliari dei singoli organismi saranno trasferite ai comuni, ovvero, qualora costituite, alle aziende musicali autonome.

3. Il commissario, coadiuvato da un funzionario temporaneamente distaccato dal Ministero del tesoro, provvede a sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) la situazione economico-finanziaria dell'ente, compreso il conto generale dei residui attivi e passivi;

b) l'importo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'ultima stagione musicale;

c) l'importo, per lo stesso anno di cui alla lettera b) di tutte le entrate, ad eccezione del solo contributo dello Stato;

d) l'importo del disavanzo riguardante l'esercizio considerato nelle lettere a), b) e c).

4. Alla copertura dell'eventuale disavanzo complessivo, provvede il comune competente, mediante contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti il cui ammortamento è posto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Teatri di tradizione lirico-sinfonica)

1. I Teatri di tradizione lirico-sinfonica possono, su iniziativa dei comuni singoli o

associati o della Regione, essere trasformate in aziende musicali autonome, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano le particolari qualifiche previste dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

3. Sono altresì trasformabili in aziende musicali autonome le orchestre regionali che svolgano attività continuativa, abbiano consolidato un significativo bacino di utenza e corrispondenza nel programma di gestione ai criteri di efficienza finanziaria riconosciuti dal comitato scientifico di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Compiti dei comuni)

1. Le Regioni garantiscono ai comuni singoli o associati il sostegno per le iniziative nel settore musicale.

2. Spetta ai comuni:

a) costituire, là dove ne ricorrano le condizioni e l'opportunità, le aziende musicali autonome di cui all'articolo 9;

b) sostenere l'associazionismo culturale nel settore musicale;

c) promuovere *festivals* e giornate musicali;

d) predisporre spazi e strutture per assicurare le necessarie infrastrutture alle iniziative nel settore della musica;

e) partecipare con proposte alla definizione dei piani regionali per il sostegno delle attività musicali di cui all'articolo 5;

f) favorire, d'intesa con gli organismi di volta in volta competenti, collaborazioni organiche tra le attività musicali, gli istituti e le scuole musicali, e le scuole di ogni ordine e grado;

g) valorizzare la musica popolare nell'ambito del patrimonio delle tradizioni popolari, promuovere la conoscenza e la diffusione della musica popolare extracolta, *jazz*, *folk*, *rock* che risulti espressione di manifestazioni artistiche qualificate;

h) esercitare le altre competenze delegate dalla Regione in materia.

Art. 9.

(Aziende musicali autonome)

1. I comuni singoli o associati possono costituire aziende musicali autonome, le quali succederanno nella gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le aziende musicali autonome sono enti di diritto pubblico e godono di autonomia patrimoniale. In tali aziende può essere prevista la partecipazione di altri enti pubblici o privati.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende musicali autonome sono disciplinati da appositi statuti deliberati, nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge, dal consiglio comunale competente.

4. Spetta al consiglio comunale competente l'approvazione dei bilanci delle aziende musicali autonome.

5. Le aziende musicali autonome sono strutturate in modo da assicurare:

a) la propria articolazione in attività funzionale per la lirica, la concertistica, la danza e il coro, dotate di propri palcoscenici e spazi;

b) le attività permanenti di ricerca e di sperimentazione, con laboratori adeguati;

c) la formazione e la valorizzazione di giovani artisti, coreografi, scenografi e costumisti;

d) l'arricchimento e il rinnovamento del repertorio, sia attraverso il recupero del patrimonio storico sia prestando attenzione alla musica e all'arte contemporanea;

e) una disciplina del rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, basato sul contratto nazionale di settore. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450.

6. La costituzione dell'azienda musicale autonoma è obbligatoria qualora il comune o i comuni interessati decidano di esercitare in forma stabile l'attività di produzione ovvero quella di rappresentazione o di distribuzione di spettacoli musicali.

7. In assenza di iniziativa comunale, una quota parte dei fondi ordinari stanziati a favore delle Regioni può da queste ultime essere destinato alla costituzione di aziende musicali di interesse regionale le quali succedano ai disciolti enti lirici nei casi in cui si intenda impiegare con un rapporto di lavoro a carattere continuativo in corpi orchestrali, corali o di balletto un numero di componenti rispettivamente fissato in 96, 70 e 30.

8. Le aziende musicali autonome possono essere costituite anche per sostenere e sviluppare le attività di produzione e distribuzione di complessi orchestrali e corali i quali svolgano attività permanente nel territorio regionale ed extraregionale.

Art. 10.

*(Aziende musicali autonome
di interesse nazionale)*

1. Sono ammesse al finanziamento diretto da parte dello Stato e sottoposte alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo le aziende musicali autonome di interesse nazionale.

2. Il riconoscimento di tale qualifica, in considerazione dell'alto livello di produzione artistica e del prestigio acquisito sul piano internazionale, è accordato al Teatro alla Scala di Milano e all'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

Art. 11.

(Consiglio di amministrazione)

1. Le aziende musicali autonome sono gestite da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non superiore a cinque nominati dalle istituzioni locali interessate in base a criteri di competenza e professionalità obiettivamente documentati.

2. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale, provinciale e regionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il presidente è scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione e svolge funzioni di rappresentanza dell'ente nonché di coordinamento dell'attività dell'organo presieduto.

4. Spetta al consiglio di amministrazione la competenza a porre in essere gli atti di straordinaria amministrazione e il controllo sull'attività di ordinaria amministrazione posta in essere dal sovrintendente.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui non siano in discussione questioni che li riguardino personalmente possono partecipare senza diritto di voto il sovrintendente e il direttore stabile dell'orchestra.

Art. 12.

(Sovrintendente)

1. Spetta al consiglio di amministrazione dell'azienda musicale autonoma la nomina del sovrintendente.

2. Il sovrintendente deve rispondere a sicuri requisiti di professionalità in ordine alla capacità di conduzione tecnico amministrativa dell'azienda, nonché in ordine alla conoscenza del settore artistico in cui essa opera.

3. Al sovrintendente spetta la responsabilità della conduzione amministrativa, organizzativa e artistica dell'istituzione nel rispetto dei più generali indirizzi di conduzione fissati dal consiglio di amministrazione.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti il sovrintendente si avvale, anche con contratti a termine, di un esperto amministrativo, per quel che concerne le responsabilità di conduzione aziendale, e di esperti nel campo dello spettacolo musicale e della danza, per la definizione della conduzione artistica, ivi compresa la messa a punto dei programmi della stagione nel rispetto delle scelte amministrative e organizzative dell'azienda.

Art. 13.

*(Servizio nazionale
per gli spettacoli musicali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è

delegato ad adottare un decreto avente valore di legge, al fine di costituire il «Servizio nazionale per gli spettacoli musicali» preposto all'attività di controllo e di vigilanza sulle attività di mediatoato e di rappresentanza di singoli artisti o di complessi italiani e stranieri, al fine di tutelare la professionalità e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane nei settori dell'espressione musicale sia vocale che strumentale.

2. L'esercizio della delega dovrà rispettare i seguenti criteri:

a) il Servizio dovrà rivestire natura pubblicistica, godrà di autonomia amministrativa e contabile, e sarà sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) il Servizio sarà amministrato da un direttore, il quale si avvarrà nello svolgimento della propria attività dei pareri espressi da un apposito comitato consultivo in cui sarà garantita la presenza delle associazioni rappresentative di tutte le categorie interessate e delle organizzazioni sindacali;

c) il Servizio avrà anche il compito di abilitare ed accreditare l'esercizio dell'attività di mediatoato sul territorio nazionale, attività che dovrà svolgersi secondo condizioni generali di contratto, predisposte o comunque approvate dal Servizio, che fisseranno anche le percentuali massime da corrispondere per l'attività di mediazione;

d) il Servizio sarà incaricato della tenuta dell'albo delle professionalità esistenti nei settori della musica e della danza;

e) il Servizio dovrà facilitare l'interazione specifica della domanda e dell'offerta nel campo delle attività musicali e della danza e favorire la promozione specifica di giovani artisti qualificati;

f) al Servizio saranno affidati compiti di diffusione dell'informazione nei settori dell'attività musicale e della danza; a tal fine provvederà alla costituzione di una banca dati e alla predisposizione di un servizio informativo;

g) il Servizio potrà acquisire dalla Rai, previa convenzione, le proprie registrazioni sinfoniche o cameristiche di musica con-

temporanea italiana, curarne un catalogo e metterlo a disposizione dell'industria discografica italiana senza costo di registrazione;

h) il Servizio potrà promuovere, anche in accordo con aziende musicali autonome, la realizzazione di manifestazioni promozionali all'estero che valorizzino la musica e la danza italiana.

3. L'organizzazione, la dotazione di personale, e il funzionamento del Servizio saranno determinati con apposito decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 14.

(Agevolazioni tributarie e fiscali)

1. Nei confronti delle imprese aventi la loro sede principale di attività in Italia e operanti nel territorio nazionale nel settore teatrale, lirico, audiovisivo relativamente alla musica colta e popolare extracolta, fonografico, non concorrono a formare redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, la parte non eccedente il settanta per cento degli utili dichiarati, se reinvestita nel potenziamento delle predette attività produttive e in opere prime. Le attività fonografiche, di riproduzione audiovisiva e assimilate e le attività di spettacolo della musica popolare accendono al credito della Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. L'agevolazione prevista dal comma 1 deve essere richiesta espressamente da ciascuna impresa in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte degli utili che si intende reinvestire.

3. I reinvestimenti devono essere realizzati entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste nel presente articolo vengono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non sono ammesse a beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali le imprese che operino in settori diversi da quello musicale, mediante fusioni o incorporazioni.

Art. 15.

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione della presente legge si provvede utilizzando una quota del 50 per cento del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.